

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione promuove il benessere psico-fisico e sociale di tutta la popolazione e riconosce e incentiva l'attività motorio-sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, come previsto anche dalla [legge regionale 22 novembre 2010, n. 28](#) (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).

**Art. 2**  
(Palestre della salute)

1. La Regione riconosce e promuove le Palestre della salute come luogo privilegiato per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

**Art. 3**  
(Elenco regionale Palestre della salute)

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di attività sportive è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in forma telematica, l'elenco delle Palestre della salute.
2. Le palestre inserite nell'elenco di cui al comma 1 possono esporre al pubblico la dicitura "Palestre della salute".
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina mediante regolamento:
  - a) la procedura di certificazione delle Palestre della salute, i criteri, le modalità e le tempistiche;
  - b) i requisiti tecnici delle strutture degli impianti e delle attrezzature sportive delle Palestre della salute;
  - c) i requisiti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito salutista;
  - d) i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale delle Palestre della salute.

**Art. 4**  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.